



**Michele Tiraboschi**

**il giurista**

«L'uso è limitato alle prestazioni occasionali, non può sostituire i contratti a termine»

«**L**a parola chiave è semplicità. Con un buono prepagato, e senza necessità di formalità e procedure burocratiche, si possono attivare rapporti di lavoro che, per la breve durata o la loro tipologia, oggi si svolgono normalmente "in nero"». Michele Tiraboschi, giuslavorista dell'Università di Modena e

**Tiraboschi: la parola chiave è semplicità  
Così si favorisce l'emersione dal «nero»**

Reggio Emilia, nonché consulente del ministero del Lavoro, sintetizza così i vantaggi del buono lavoro. **Non è troppo limitato il tetto di utilizzo di 5mila euro l'anno per il prestatore? Una volta esaurito tornerà subito al nero.** Il tetto vale unicamente per il singolo utilizzatore che non può ricorrere alla stessa persona per prestazioni di importo superiore ai 5mila euro. Per prestazioni di importo superiore è giusto attivare un vero contratto di lavoro. Il singolo lavoratore, per contro, può lavorare per più utilizzatori e, quindi superare il tetto di 5mila euro che, lo ricordo, sono esentasse. Il tutto senza che questo incida sul suo stato di disoccupazione, di studente o pensionato. **Una parte del sindacato lamenta che i buoni possano essere usati in alternativa ai contratti a termine, abbassando le tutele per i lavoratori. C'è questo**

**rischio?** La legge parla di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, là dove invece il contratto a termine può essere utilizzato anche per esigenze ordinarie dell'impresa. La cosa importante è che un'impresa non può assumere lavoratori che svolgano lavori presso terzi e poi pagarli in buoni. Il buono vale nel rapporto diretto tra utilizzatore e prestatore, circostanza questa che esclude forme di sfruttamento e destrutturazione del lavoro ordinario. In ogni caso stiamo parlando di attività specifiche come i servizi alla persona e il lavoro agricolo stagionale, dove domina il lavoro nero, e di categorie predefinite di prestatori, quali pensionati, casalinghe, studenti e cassintegrati (in quest'ultimo caso entro un tetto di 3 mila euro annui). **Perplessità in particolare ha suscitato l'inserimento delle casalinghe fra le ti-**

**pologie di possibili prestatori. Anche in questo caso si temono abusi e minori tutele per le donne. È così?** Il ricorso al lavoro delle casalinghe è previsto solo in agricoltura e unicamente per attività stagionali. Per definizione, come previsto dall'avviso comune del 26 giugno scorso tra le parti sociali del settore, "casalinga" è una persona che non ha lavorato nell'anno in corso e in quello precedente. Ciò detto, si tratta di norme sperimentali. Una volta applicate vedremo se, come accaduto per le vendemmie, sono uno strumento di emersione del sommerso o di destrutturazione del mercato del lavoro. Discuterne prima, senza una sperimentazione alle spalle, non consente di affrontare il vero problema del nostro mercato del lavoro che è quello del lavoro nero e irregolare, proprio nei settori in cui si applicano i buoni lavoro. **Francesco Riccardi**

